



CITTÀ DI TUSA
Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA N. 53 DEL 20-12-2019

**OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N. 52 DEL 18.12.2019.
INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIDUZIONE DELL'IMPATTO
DELLA PLASTICA SULL'AMBIENTE: " TUSA COMUNE PLASTIC FREE".**

IL SINDACO

Premesso che:

- le pubbliche amministrazioni, in base all'art.179 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., devono perseguire iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;
- in particolare, i singoli Comuni hanno l'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero dei rifiuti prodotti, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica;
- l'utilizzo di prodotti in plastica non biodegradabili ha un prezzo altissimo in termini di inquinamento e di compromissione dell'ambiente, tanto che negli ultimi decenni la plastica ha avuto un impatto tale da mettere a rischio un ecosistema sviluppatosi nel corso dei millenni, compromettendo la vita negli oceani, nei mari, nelle montagne e, in generale, in tutto il nostro pianeta;
- il 16/01/2018 la Commissione Europea ha adottato la "*Strategia Europea per la plastica nell'economia circolare*" (COM 2018-28), al fine di rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell'UE entro il 2030, affrontare la questione delle microplastiche e frenare il consumo di plastica monouso non biodegradabile, quale proficuo intervento atto a contribuire alla salvaguardia del mare, dei laghi, dei fiumi e del territorio;
- il 27/03/2019 la plenaria del Parlamento Europeo ha approvato definitivamente il divieto nell'UE di utilizzare gli oggetti in plastica monouso come i piatti, le posate, le cannucce, i bastoncini per palloncini, i cotton fioc e i contenitori per alimenti, altamente inquinanti, a partire dal 2021, stabilendo anche un obiettivo di raccolta del 90% per le bottiglie di plastica entro il 2029 e che entro il 2025 il 25% delle bottiglie di plastica dovrà essere composto da materiali riciclati, quota che salirà al 30% entro il 2030;
- ogni anno la popolazione europea genera circa 25 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica, ma meno del 30% è raccolta per essere riciclata, mentre la restante parte viene smaltita in discarica (31%) o incenerita (39%);
- a livello mondiale, ogni anno finiscono negli oceani da 5 a 13 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica (che rappresentano dall'1,5% al 4% della produzione mondiale di questo materiale, nonché l'80% stimato dei rifiuti marini), con seria minaccia per le specie marine e gli ecosistemi nonché per la salute umana, poiché i residui di plastica sono trasportati dalle correnti marine, talvolta anche per lunghissime distanze e possono essere trascinati a riva, disgregarsi in microplastica o formare dense aree intrappolate nei cerchi d'acqua oceaniche (*ocean gyre*);
- le materie plastiche rappresentano l'85% dei rifiuti presenti sulle spiagge, con implicazioni significative oltre che sulla salute umana anche su importanti settori economici, come il turismo e la pesca;

Considerato che:

- il MATTM ha implementato un programma di trasformazione "*Plastic free*", chiedendo alle Pubbliche Amministrazioni di intraprendere azioni dirette al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;
- la *Plastic Free Challenge* promossa dal Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha

l'intento di coinvolgere persone, società e istituzioni nel piano di intervento per eliminare la plastica usa e getta, grave fonte di inquinamento di acque e terre, in tal senso sono numerose le Amministrazioni Pubbliche che hanno adottato misure di contrasto;

- l'Amministrazione Comunale intende attivamente impegnarsi a rendere il Comune di TUSA “*Comune Plastic Free*”, ossia libero dalla plastica;

- i costi di gestione dei predetti rifiuti ricadono interamente sul bilancio comunale, sia in termini di mantenimento del decoro urbano per la rimozione di quelli illecitamente abbandonati sul territorio, sia in termini di smaltimento in discarica per quelli non conferiti correttamente nel circuito della raccolta differenziata;

- è opportuno e necessario assumere con opportuna urgenza le misure volte, in un primo momento, alla riduzione al minimo dell'utilizzo di qualsiasi prodotto monouso in plastica non biodegradabile, quali sacchetti da asporto, bicchieri, piatti, posate, contenitori, cannucce, etc. fino al raggiungimento della completa loro eliminazione, disciplinando con la presente ordinanza le modalità di asporto dei cibi, alimenti e beni di vario genere sull'intero territorio comunale;

- il T.U. Ambiente, approvato con D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

a) all'art. 179, comma 1, prevede che “*La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento*”;

b) all'art. 226-bis “*Divieti di commercializzazione delle borse di plastica*” stabilisce “*...è vietata la commercializzazione delle borse in plastica in materiale leggero...*” aventi le caratteristiche nello stesso riportate;

c) all'art. 226-ter “*Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero*” prevede “*Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati...*”;

Visti:

- la Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2015 che modifica la Direttiva 94/62/CE per ciò che riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;

- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,

- l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- il vigente O.R.EE.LL.;

- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Al fine di prevenire l'abbandono indiscriminato dei rifiuti in plastica, di promuovere e di soddisfare i necessari criteri di riciclaggio e far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti senza nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica locale e sulla base dei criteri di riduzione della produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali,

1. Agli esercenti di attività commerciali e artigianali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, il divieto di utilizzare e/o fornire ai clienti sacchetti in plastica (shoppers) da asporto mono uso in materiale non biodegradabili. Dovranno essere utilizzati sacchetti biodegradabili e compostabili conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995 quali, a titolo esemplificativo, i materiali bioplastici di origine vegetale, cellulosa, carta, tela o fibre naturali. E' consentito, esclusivamente fino al 30/06/2020, l'utilizzo delle eventuali scorte di magazzino;

2. Ai titolari che esercitano sul territorio comunale le attività di somministrazione alimenti e bevande, sia a posto fisso che itinerante quali la ristorazione, i bar, i ristoranti, le pizzerie, le paninerie, takeaway, pub, mense, distributori automatici e attività similari aventi quale finalità la somministrazione di alimenti e bevande (inclusi gli stabilimenti balneari e i chioschi), di distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannucce, contenitori alimentari mescolatori di bevande monouso in materiale biodegradabile e compostabile. E' consentito, esclusivamente fino al 30/06/2020, l'utilizzo delle eventuali scorte di magazzino;

3. Agli esercenti per i generi alimentari, quali supermercati, botteghe di vicinato, salumerie etc. e ogni altro esercizio e centro vendita abilitato alla vendita di stoviglie per alimenti, è fatto esplicito divieto di vendita di qualsiasi materiale monouso in plastica ed altro materiale non biodegradabile quali piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannucce, posate, contenitori alimentari, cotton fioc non biodegradabili, mescolatori di bevande. A decorrere da tale data sarà consentita la vendita esclusivamente di stoviglie e materiale biodegradabile. E' consentito, esclusivamente fino al 30/06/2020, l'utilizzo delle eventuali scorte di magazzino;

4. In occasione di feste pubbliche, manifestazioni, eventi sportivi di qualsiasi genere, concernenti sagre, mercatini ed eventi similari, sia occasionali che periodici, di vietare a commercianti, privati, associazioni, enti etc. di commercializzare e/o distribuire agli espositori partecipanti, agli utenti e ai turisti sacchetti, contenitori alimentari, stoviglie (piatti, bicchieri, posate, cannucce, bastoncini mescolatori monouso etc.) che non siano realizzati in materiale biodegradabile e compostabile;

5. Ai cittadini residenti e non, nel territorio comunale di TUSA, a decorrere dalla data di efficacia della presente, si dovranno dotare e dovranno utilizzare, esclusivamente, sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto o altro materiale idoneo per legge;

6. A tutti i cittadini e visitatori di questo Comune è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso etc. in materiale biodegradabile e compostabile.

AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, sarà comminata una sanzione pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7-bis del

D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 1-quater, comma 5, della Legge n. 116/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81 e s.m.i.

Qualora il trasgressore sia un esercente commerciale che incorra più di due volte nella violazione della presente ordinanza nell'arco di sei mesi, si procederà, oltre ad irrogare la sanzione amministrativa nella misura massima, anche alla sospensione temporanea dell'attività commerciale di vendita per un periodo non inferiore a 7 (sette) giorni.


AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di fare osservare la presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Avverso la presente ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana da proporre entro 120 gg. dalla pubblicazione. Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione eventualmente emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con lo stesso.

DISPONE

- che la presente ordinanza immediatamente esecutiva, viene pubblicata sul sito internet e all'Albo Pretorio del Comune di Tusa.
- Trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana, alla Prefettura di Messina, alla Questura di Messina, alla ditta Rekogest s.r.l..
- La Polizia municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per la corretta esecuzione ed ottemperanza della presente ordinanza, ciascuno per le rispettive competenze.



Il Sindaco
Luigi Miceli